

Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri

LA NOTA

*Monitoraggio sulla legislazione, la giurisprudenza,
le disposizioni fiscali e previdenziali,
gli indicatori economici attinenti la professione degli ingegneri*

16 - 30 novembre 2004



Roma, 10 dicembre 2004



Riforma degli ordini professionali e accesso agli albi

Il ministro della Giustizia, Roberto Castelli, in una lettera indirizzata al presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, Antonio Tamborrino, in occasione del XXXIV congresso di categoria che si è tenuto a Genova ha ribadito il suo impegno «in prima persona» perché si giunga quanto prima alla riforma degli Ordini, confermando che la proposta Vietti-bis sulle professioni, a meno che non risorga sotto altre spoglie, è tramontata.

Il disegno di legge delega “Vietti-bis” era peraltro stato oggetto di un acceso dibattito tra le parti ampiamente riportato sui quotidiani in diversi articoli: “*Riforma, in pista la Vietti bis*” (Il Sole 24 Ore del 16 novembre), “*Professioni, appello al Governo*” (Il Sole 24 Ore del 19 novembre), “*Gli Ordini attendono il responso di Castelli*” (Il Sole 24 ore del 20 novembre), “*La Vietti-bis conquista gli avvocati*” (Il Sole 24 Ore del 20 novembre), “*Riforma Albi, Castelli rilancia*” (Il Sole 24 Ore del 21 novembre) e “*Professioni, no alla Vietti-bis*” (Italia Oggi del 23 novembre).

Il ministro per gli Affari regionali, Enrico La Loggia, ha annunciato il 20 novembre che entro due settimane lo schema di decreto legislativo per definire il quadro delle competenze legislative in materia di professioni, approderà in Consiglio dei ministri. «Lo schema — ha spiegato la Loggia — che ha già ottenuto 7 pareri di commissioni parlamentari, (di cui due condizionati), quello della Conferenza Stato-Regioni e del Cup, conterrà tutte le modifiche richieste». Comprese quelle indicate dalla Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 280 del 28 luglio scorso lo aveva dichiarato parzialmente incostituzionale. Poi, ci sarà un secondo analogo giro di consultazioni «che dovrebbe concludersi tra fine 2004 e gennaio 2005». Ulteriori dettagli in proposito sono riportati negli articoli “*Decreto La Loggia senza esclusive*” (Italia Oggi del 16 novembre) e “*La Loggia: «Pronto il riparto di competenze»*” (Il Sole 24 Ore del 21 novembre).

Il Friuli Venezia Giulia prepara la Consulta delle professioni, prevista dalla legge regionale 13/2004: la Giunta regionale, infatti, su proposta dell'assessore al Lavoro, Roberto Cosolini, ha varato i regolamenti essenziali che fissano le modalità per presentare la richiesta di ammissione alla Consulta



regionale, i requisiti di designazione dei rappresentanti (ordinistici e non), nonché l'inserimento delle associazioni delle professioni non regolamentate in un Registro ad hoc. Specifiche disposizioni riguardano, inoltre, le misure, i criteri e le modalità per l'erogazione di finanziamenti per l'avvio e il funzionamento di attività professionali nei primi tre anni.



Il solo titolo di chartered engineer non basta per l'iscrizione all'Albo degli Ingegneri in Italia

A chiarimento di quanto riportato nella precedente *Nota* relativa al periodo 1-15 settembre 2004, pagine 9-10, che ha ingenerato qualche equivoco, **sottolineato giustamente dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia, dott. ing. Massimo Mariani**, si fornisce una dettagliata informazione sull'errore in cui è incorso la Conferenza dei Servizi presso il Ministero della Giustizia circa l'iscrivibilità all'Ordine degli Ingegneri dei possessori del titolo di chartered engineer, riparato dall'iniziativa giudiziaria dell'Ordine di Perugia.

Il titolo inglese di *chartered engineer* non è sufficiente per ottenere l'iscrizione all'Albo degli Ingegneri, sezione A, settore industriale, e per l'esercizio della relativa professione in Italia. Lo ha stabilito il Tar Umbria con decisione n. 225 del 10 maggio 2004, su ricorso presentato dall'Ordine degli ingegneri della provincia di Perugia. Il ricorso nasce dalla richiesta di un laureato italiano in geologia, che aveva ottenuto l'iscrizione in Gran Bretagna *all'Institution of Minings and Metallurgy* e dunque l'accesso alla registrazione presso *l'Engineering Council* con il titolo di *chartered engineer*, del riconoscimento di quest'ultimo titolo ai fini dell'ammissione all'attività professionale di "ingegnere industriale" in Italia ai sensi del Dpr n. 115/1992. La Conferenza dei Servizi presso il Ministero della Giustizia competente per la valutazione della richiesta si era espressa in un primo momento negativamente affermando che "*pur tenuto conto della formale iscrizione in qualità di chartered engineer il percorso formativo del richiedente rispecchia specificamente quello della professione di geologo e non quello della professione di ingegnere*" ma anche invitando il richiedente a presentare eventuale documentazione attestante il possesso di esperienza professionale nello specifico ambito ingegneristico al fine di una nuova considerazione dell'istanza di riconoscimento. Il richiedente aveva allora presentato un certificato rilasciato da una cooperativa italiana attestante lo svolgimento di attività professionale nel settore dell'ingegneria civile e ambientale e dell'ingegneria industriale. Sulla base di tale certificazione la Conferenza dei Servizi presso il Ministero della Giustizia esprimeva parere favorevole, senza



applicare misure compensative, alla istanza del richiedente all'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A, settore industriale; a tale parere favorevole seguiva decreto dirigenziale 16 maggio 2002 del Ministero della Giustizia che riconosceva il titolo professionale britannico di *chartered engineer* quale titolo valido all'iscrizione all'Albo degli Ingegneri, sezione A, settore industriale. Successivamente il richiedente presentava domanda di iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Perugia, che respingeva la domanda, impugnando il decreto ministeriale di riconoscimento. Il Tar Umbria, con la decisione n. 225 del 10 maggio 2004, ha accolto il ricorso dell'Ordine di Perugia e annullato il decreto di riconoscimento del Ministero della Giustizia, affermando tra l'altro che *“nell'ordinamento legale delle professioni in Italia, in nessun caso l'esercizio de facto di una professione può surrogare insieme il titolo di studio e l'esame di Stato”*; che *“l'esperienza professionale acquisita può essere presa in considerazione quale alternativa alle misure compensative per il riconoscimento del titolo professionale”* e che le stesse hanno ragione di porsi esclusivamente *“in quanto vi sia, comunque, un titolo straniero suscettibile di riconoscimento per quella data professione”*. *“Nella specie mancava proprio quest'ultimo presupposto sia perché in questo caso non veniva chiesto il riconoscimento ma il riconoscimento del riconoscimento di un titolo professionale, sia perché, come affermato dalla conferenza dei servizi nella sua prima seduta, il titolo prodotto dal richiedente poteva essere riconosciuto non ai fini della professione di ingegnere, bensì ai fini di quella di geologo”*.

Riforma dell'università

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre scorso si chiude l'iter del Dm 270/2004 che modifica il "3+2", introdotto con il decreto 509/99 dall'allora ministro dell'Università, Ortensio Zecchino. Il testo firmato da Moratti introduce il "percorso a Y" : dopo un anno comune (che dà diritto a 60 crediti formativi), lo studente può scegliere il corso "professionalizzante" (120 crediti), che conduce alla laurea triennale ("1+2") immediatamente spendibile nel mondo del lavoro. Oppure, può optare per il percorso "metodologico-formativo" (120 crediti), che prepara ad un ulteriore biennio di studi (120 crediti) per il conseguimento della laurea magistrale ("1+2+2"). Per Giurisprudenza, invece, è previsto un ciclo unico quinquennale di studi, indispensabile per l'accesso alle professioni legali. Il decreto Miur conferma la legittimità del titolo di dottore per i laureati triennali, messo in dubbio dalla Corte dei Conti. Chi consegue la laurea magistrale, invece, sarà dottore magistrale, mentre alla fine del dottorato si avrà diritto al titolo di dottore di ricerca. I tempi di attuazione delle norme saranno stabiliti, d'intesa con la Conferenza dei rettori (Cruì), dai singoli decreti che rivisitano le classi di laurea: ciò significa che le novità potranno essere applicate con scadenze differenziate.

In occasione della prima riunione del coordinamento dei tavoli tecnici del Miur, il sottosegretario al ministero dell'istruzione, università e ricerca, Maria Grazia Siliquini ha tenuto a ribadire che la parola d'ordine per la riforma delle classi di laurea è una razionalizzazione del settore in virtù di una maggiore connessione tra il percorso di formazione e il futuro sbocco professionale. La Siliquini ha affidato a sette gruppi di lavoro, divisi per aree tematiche, il compito di rivedere i contenuti delle classi di laurea così da dare veloce attuazione alla riforma Moratti dell'università. Secondo la stessa Siliquini i primi risultati si vedono già e «da parte di tutti c'è stato il plauso per la decisione di coinvolgere gli ordini professionali cosicché si possa costruire un percorso formativo in sintonia con le esigenze del mondo professionale».

Legislazione sui lavori pubblici, appalti e opere pubbliche, edilizia privata e urbanistica, installazione e sicurezza impianti, edilizia scolastica, studi di settore, norme fiscali, previdenza professionisti, sicurezza sul lavoro

Per quanto riguarda la *legislazione sui lavori pubblici*:

- ⇒ Pietro Armani, parlando a Milano al terzo Forum sulle Infrastrutture, organizzato da Economist conference sullo “Sviluppo del territorio e competitività del sistema industriale: il ruolo strategico delle reti infrastrutturali”, ha dichiarato che su sua richiesta è stato ripresentato dal presidente della commissione lavori pubblici del senato, Luigi Grillo, l'emendamento all'articolo 35 della legge finanziaria, attualmente in stesura definitiva al Senato, che prevede la creazione di una nuova società con la Cassa depositi e prestiti, banche e assicurazioni, finalizzata a offrire garanzie finanziarie al contraente generale per il quale la normativa prevede oneri che difficilmente possono essere sopportati dalle imprese senza venire penalizzati;
- ⇒ la sezione Abruzzo della Corte dei conti, con la sentenza n. 453 dell'11 giugno 2004, ha sancito che i commissari di gara che decidono di fissare i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa dopo l'apertura delle buste con le offerte tecniche commettono colpa grave e devono dunque risarcire il danno. I danni da risarcire vanno dai costi per rifare la gara alle spese legali causate dal contenzioso innescato dai concorrenti. Questo comportamento infatti rappresenta la violazione di un elementare principio di legalità e non può essere invocata a difesa dei commissari la buona fede;
- ⇒ la sezione IV del Consiglio di Stato con la decisione n. 6701 del 19 ottobre 2004 ha stabilito che il divieto di subappalto delle categorie scorporabili previsto dall'articolo 13 comma 7 della Merloni non si applica in modo automatico a tutte le categorie generali. È quindi illegittima l'esclusione di un'impresa che in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente richiesta (OG1) aveva dichiarato di voler subappaltare la scorporabile (OG11);

- ⇒ la I sezione del Tar del Veneto con la sentenza n. 3873 del 5 novembre 2004 (relativa alla gara per il passante di Mestre) ha ricordato che se la prima gara per il general contractor va deserta è ammesso il ricorso alla trattativa privata. A rendere applicabile la procedura è il richiamo contenuto nel decreto n. 190 di attuazione della legge obiettivo alle direttive comunitarie che espressamente prevedono questa facoltà dopo una gara deserta;
- ⇒ il Tar Lazio, sezione II bis, ha precisato con la sentenza n. 3898 del 6 maggio 2004, che in tema di appalto di opere pubbliche, le Soa non sono designate a condurre accertamenti per verificare il possesso in capo alle imprese dei requisiti di qualità, ma questi dovranno essere accertati da appositi soggetti accreditati da un ente a ciò specificamente abilitato nello Stato di appartenenza degli operatori imprenditoriali;
- ⇒ sempre in tema di appalto di opere pubbliche, la sezione III del Tar Lazio, con la sentenza n. 5126 del 31 maggio 2004, ha stabilito che, posto che l'art. 2359 cod. civ. individua puntualmente le ipotesi di un collegamento fra imprese che comportano l'esclusione dalla gara; solo nel caso in cui si verifica una delle fattispecie previste dalla norma, l'amministrazione non deve svolgere ulteriori indagini e il collegamento deve ritenersi come accertato. Se, invece, non si versa in nessuna di queste ipotesi occorre ricercare in concreto l'esistenza di un'ipotesi di collegamento sostanziale;
- ⇒ il Tar di Cagliari, con la sentenza n. 1507 del 22 ottobre 2004, ha stabilito che se il bando di gara pubblicato su Internet è palesemente errato, la stazione appaltante deve riscriverlo e stabilire un termine abbastanza lungo da consentire agli interessati di recepire le nuove prescrizioni. Rimandare di soli quattro giorni lavorativi la scadenza non basta, perché si deve dare il tempo al concorrente di riesaminare l'offerta economica.

Per quanto attiene *appalti e opere pubbliche*:

- ⇒ secondo l'Osservatorio Cresme-Sole 24 Ore è in crescita l'edilizia sanitaria sotto la spinta dei grandi lavori. A trainare il settore sono le Asl e le aziende ospedaliere del Nord-Ovest e del Sud, mentre una pesante battuta d'arresto si registra nel Nord-Est e, anche se in maniera più contenuta, nel Centro Italia. Tra gennaio e ottobre con 830 bandi per 1.964 milioni, rispetto allo stesso periodo del 2003, si registra una flessione numerica del 7,6% e un incremento di valore dell'11,5%;
- ⇒ secondo l'osservatorio promosso dal ministero dell'Economia, da Unioncamere e dalla Camera di commercio di Roma e realizzato da AeT, tra gennaio e ottobre si è registrato un forte aumento per le iniziative di partenariato pubblicoprivato promosse, anche se la gran parte è rappresentata da bandi per la ricerca di un promotore pubblicati dalle amministrazioni locali che sempre più devono fare i conti con i problemi di bilancio. Il valore delle gare di project financing resta sostanzialmente sui livelli dei primi dieci mesi del 2003 a quota 974 milioni (+0,3%), mentre registra un battuta d'arresto per le concessioni di costruzione e gestione che totalizzano 1,2 miliardi (-45%). Complessivamente tra gennaio e ottobre sono stati pubblicati 1.351 avvisi per promuovere iniziative con la partecipazione finanziaria di capitali privati, per un volume d'affari di 10,9 miliardi.

Per quanto riguarda l'*edilizia privata e urbanistica*:

- ⇒ nell'articolo "*Effetto Consulta, la Dia rimane di competenza esclusiva dei Tar*", pubblicato su Edilizia e Territorio del 24 novembre, vengono evidenziate le molte questioni rimaste aperte e da valutare all'indomani della sentenza 204/2004 della Corte costituzionale che è intervenuta sul riparto di competenze in edilizia e urbanistica tra i giudici amministrativi e ordinari;
- ⇒ il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4434 del 22 giugno 2004 ha stabilito che l'Autorità urbanistica, pur disponendo di ampia

discrezionalità nel disciplinare l'assetto del territorio, nel caso in cui intende assegnare ad un'area una destinazione di zona diversa da quella attribuita ad aree contigue con eguali caratteristiche tipologiche, è tenuta a motivare congruamente la propria scelta;

- ⇒ in conseguenza della legge delega sarà facile cancellare i reati edilizi in zone ambientali protette, compiuti fino a tutto il 30 settembre 2004: si tratta di un condono penale da chiedersi entro il 31 gennaio 2005, con modalità che ruotano intorno a un «parere di compatibilità» ed a una sanzione pecuniaria. I regimi introdotti sono due: il primo riguarda gli interventi anteriori al 1° ottobre 2004 (comma 37); il secondo riguarda tutti gli interventi, anche successivi a tale data (comma 36);
- ⇒ il Tar Napoli, sezione IV, con la sentenza n. 9530 del 17 giugno 2004, ha sancito che ai sensi degli artt. 22 e 23 T.u. 6 giugno 2001 n. 380, la specifica funzione di controllo sulle Dia (Dichiarazione inizio attività), che l'amministrazione esercita nel termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia stessa, deve essere distinta dalla generale funzione di controllo sulle attività di trasformazione edilizia del territorio, prevista dall'art. 27 comma 1 T.u., che non è sottoposta a termine di decadenza.

Per quanto attiene *l'installazione e la sicurezza degli impianti*:

- ⇒ dal 1 gennaio 2005 (ma una proroga al 1 luglio è già allo studio) revisioni e installazioni degli impianti nel settore edilizio dovranno essere eseguite da imprenditori o «responsabili tecnici» iscritti allo speciale albo istituito presso le Camere di commercio. Il 24 novembre è stato infatti firmato il decreto del ministro delle Attività produttive con le regole attuative dell'articolo 109 del Testo unico dell'edilizia, la norma che fissa l'obbligo di iscrizione all'elenco.

Per quanto riguarda l'edilizia scolastica:

- ⇒ il Governo con l'approvazione del decreto legge n. 266 del 9 novembre 2004, ha stabilito che Comuni e Province hanno tempo fino al 31 dicembre 2005 per mettere in sicurezza gli edifici scolastici;
- ⇒ l'associazione Cittadinanzattiva ha intanto reso noto che nel 51% degli edifici scolastici mancano del tutto le certificazioni di agibilità statica delle strutture e nel 68% quelle di prevenzione incendi.

Per quanto riguarda gli studi di settore:

- ⇒ il 24 novembre si è svolto all'agenzia delle Entrate un vertice tecnico che ha visto fronteggiarsi, in due incontri distinti con i tecnici dell'Agenzia, prima i professionisti e poi i rappresentanti delle altre categorie destinatarie degli studi di settore. Sul tavolo i temi caldi che tengono banco dal varo della Finanziaria: l'adeguamento annuale Istat e la manutenzione "ordinaria" degli strumenti per l'accertamento, oltre alla nuova disciplina di controllo dei contribuenti in rapporto ai differenti regimi contabili.

Per quanto riguarda le norme fiscali:

- ⇒ prima vittoria in Cassazione per i piccoli professionisti. I giudici della Corte di cassazione, con la sentenza di legittimità n. 21203 depositata il 5 novembre 2004, hanno infatti confermato, in via definitiva, il diritto al rimborso dell'Irap per un ingegnere di Torino con beni strumentali e collaboratori occasionali. La Corte ha affrontato per la prima volta il "caso Irap" dei mini-studi e il risultato apre un altro fronte di sofferenza per la contestata imposta regionale. E proprio in attesa della sentenza della Corte europea, le imprese e i professionisti si stanno mobilitando per non perdere la possibilità di recuperare l'imposta. Confindustria ha

messo a punto una circolare, subito rilanciata dalle associazioni locali, nella quale si prospettano le conseguenze della decisione dei giudici europei e si delinea il percorso per "prenotare" il rimborso.

Per quanto riguarda la *previdenza professionisti*:

- ⇒ il ministero del Lavoro ha risposto al quesito inviato dall'agenzia delle Entrate in merito all'identificazione dell'imponibile previdenziale e alla possibilità di svincolarlo dal "premio" di natura tributaria (risposta datata 12 novembre e concordata con il ministero dell'Economia): secondo il ministero il concordato preventivo vale ai soli fini fiscali e non anche per quelli previdenziali. I professionisti aderenti agli enti privati (Dlgs 509/94 e 103/96) dovranno dunque versare - a seconda delle decisioni che saranno prese dalle singole Casse per il 2004 e per il 2005 - i contributi previdenziali anche sulla quota di redditi eccedente la soglia eventualmente "pattuita" con il Fisco con il concordato preventivo biennale;
- ⇒ la cassa di previdenza dei consulenti del lavoro ha stipulato una convenzione con la Banca popolare di Sondrio che consentirà l'accesso ad un finanziamento agevolato per l'avvio di uno studio professionale per i neo iscritti alla Cassa.

Per quanto riguarda la *sicurezza sul lavoro*:

- ⇒ il 18 novembre il Consiglio dei ministri ha varato in via preliminare il Testo unico per la sicurezza e la salute sul lavoro, il maxi-schema di decreto legislativo (187 articoli, 13 titoli e 16 allegati) annunciato dal Welfare nell'aprile del 2003 che andrà a "rivisitare" il decreto legislativo 626/94 a dieci anni dalla sua emanazione (il 19 settembre 1994). Sul provvedimento, che ha tra l'altro l'obiettivo di mettere "ordine" all'«eccesso di regolamentazione legislativa» dovuta dal recepimento di



numerose direttive comunitarie, non è mancata la protesta "congiunta" dei tre maggiori sindacati secondo i quali il testo licenziato rappresenta «una riduzione delle tutele per i lavoratori e un incentivo agli imprenditori senza scrupoli».